

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 13697/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 13697 del 2024, proposto da Marina Staltari Ferraro, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Codispoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero Affari Europei e Le Politiche di Coesione e Pnrr, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria di merito dei vincitori del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I° grado per la Regione Calabria, approvata con provvedimento n. prot. m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0030311.14-10-2024.h.09:16, pubblicato sul Sito Istituzionale

dell'USR Calabria in data 10/10/2024, nella parte in cui l'odierna ricorrente non è stata inclusa tra i candidati vincitori e nella parte in cui alla stessa è stato attribuito un punteggio inferiore a cagione della mancata/errata valutazione dei titoli di servizio;

- del provvedimento n.prot. m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0035054.15-11-2024.h.16:04 pubblicato sul Sito Istituzionale dell'USR Calabria in data 15/11/2024, con il quale è stata disposta la correzione e rettifica della graduatoria di merito approvata e pubblicata in data 14/10/2024, che si intende gravata per illegittimità consequenziale per i medesimi i motivi già sopra declinati;

- del provvedimento USR Calabria prot.n. AOODRCAL0037247 del 04/12/2024, di individuazione dei destinatari della proposta di assunzione a tempo indeterminato per l'a.s. 2024/25;

- del Decreto Dirigenziale dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Reggio Calabria prot. m_pi.AOOUSPRC.REGISTROUFFICIALE.U.0022733.06-12.2024.h.16:31 pubblicato sul Sito Istituzionale dell'USP Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria in data 6/12/2024, con il quale è stata assegnazione della sede di titolarità per i docenti inclusi nelle graduatorie di merito vigenti per la Città Metropolitana di Reggio Calabria;

- del Decreto Dirigenziale dell'Ufficio II - Ambito Territoriale di Catanzaro prot. m_pi.AOOUSPCZ.REGISTRO UFFICIALE.U.0010050.06-12.2024.h.13:58 pubblicato sul Sito Istituzionale dell'USP Ambito Territoriale di Catanzaro in data 6/12/2024, con il quale è stata assegnata la sede di titolarità per i docenti inclusi nelle graduatorie di merito vigenti, per la Provincia di Catanzaro;

- del Decreto Dirigenziale dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Vibo Valentia - prot m_pi.AOOUSPVV.REGISTRO UFFICIALE.U.009079.06-12.2024.h.12:56 pubblicato sul Sito Istituzionale dell'USP Ambito Territoriale di Vibo Valentia in data 6/12/2024 con il quale è stata assegnata la sede di titolarità per i docenti

inclusi nelle graduatorie per la Provincia di Vibo Valentia;

- del Decreto Dirigenziale dell'Ufficio III – Ambito Territoriale di Crotone - prot m_pi.AOOUSPKR.REGISTRO UFFICIALE.U.0005696.06-12.2024.h.15:33 pubblicato sul Sito Istituzionale dell'USP Ambito Territoriale di Crotone in data 6/12/2024 con il quale è stata assegnata la sede di titolarità per i docenti inclusi nelle graduatorie per la Provincia di Crotone;

- del Decreto Dirigenziale dell'Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza - prot m_pi.AOOUSPCS.REGISTRO UFFICIALE.U.0020544.06-12.2024.h.15:25 pubblicato sul Sito Istituzionale dell'USP Ambito Territoriale di Crotone in data 6/12/2024 con il quale è stata assegnata la sede di titolarità per i docenti inclusi nelle graduatorie per la Provincia di Cosenza;

- del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 del 06.12.2023, pubblicato in data 11.12.2023 sul portale InPa, recante bando di indizione del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, laddove prevede che la graduatoria definitiva sia compilata con l'elencazione dei soli candidati vincitori, senza quindi esplicitazione dei candidati comunque risultati idonei a seguito del superamento delle prove selettive e della valutazione dei titoli dichiarati (art. 9, co. 1);

- del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205, recante disciplina regolamentare dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente, laddove prevede che la graduatoria sia compilata con l'elencazione dei soli candidati vincitori rispetto ai posti banditi (art. 12);

- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi, ove lesivo, il bando dipartimentale di indizione della procedura concorsuale del 6/12/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nonché sugli appositi siti dedicati del Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale, recante: “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente

della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, se necessario e ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente;

- dei verbali di commissariali di valutazione dei titoli di servizio;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: eventuali provvedimenti integrativi successivamente pubblicati all’approvazione della graduatoria di merito; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati in danno della ricorrente nelle more del celebrando del giudizio; c. ed ogni altro atto istruttorio, seppure, non reso noto comunque agli atti e anche previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto, impregiudicata la valutazione del *fumus* del ricorso, che non sussistano i presupposti ex art. 56 c.p.a. in quanto, come costantemente affermato anche per fattispecie identiche a quella in esame, la mancata concessione delle richieste misure monocratiche cautelari non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un’eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell’istanza cautelare;

Considerato, infatti, che la tutela cui la ricorrente aspira potrà essere resa con pienezza nella fase cautelare ordinaria, nel contraddittorio di tutte le parti e in sede collegiale, ove potranno essere adottate tutte le misure anche atipiche idonee a soddisfare le pretese del ricorrente ove ritenute fondate;

Rilevato, infine, che la posizione giuridica vantata dalla ricorrente ben si dimostra suscettibile di integrale preservazione e realizzazione anche a seguito della delibazione della domanda cautelare in sede collegiale, alla quale – nel caso in cui la pretesa riveli profili di fondatezza – potranno accedere effetti pienamente ripristinatori;

Vista l'istanza di parte e ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, autorizza la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

Ravvisata l'opportunità, per esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 c.p.a., di disporre il deposito a carico dell'Amministrazione intimata di una relazione di chiarimenti sulla controversia in esame, nonché copia di ogni altro atto e/o documento, ritenuto necessario ai fini del decidere;

P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda di misura cautelare ex art. 56 c.p.a. e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 gennaio 2025.

Autorizza la notifica per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio.

Invita l'Amministrazione intimata al deposito di una relazione di chiarimenti sulla controversia in esame, nonché di copia di ogni altro atto e/o documento, ritenuto necessario ai fini del decidere.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma il giorno 17 dicembre 2024.

Il Presidente
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.